

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"IDEERRANTI"

Art.1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione culturale denominata "**IDEERRANTI**"

Art.2 SEDE e DURATA

L'Associazione ha sede in Firenze. La stessa sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.3 OGGETTO E SCOPO

L'Associazione è apartitica, apolitica e senza scopi di lucro.

L'Associazione svolge la sua attività senza distinzione di genere, orientamento sessuale, religione, politica e razza e persegue lo scopo di promuovere la cultura e l'arte in ogni sua forma come strumenti di maturazione e crescita umana e civile della società. Per la migliore realizzazione dei fini sociali, l'Associazione può svolgere la propria azione sull'intero territorio italiano ed eventualmente costituire sedi distaccate.

In particolare l'Associazione si propone di:

- organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi culturali e artistici, spettacoli, festival, concorsi, premi, concerti, mostre, rassegne, convegni, dibattiti

pubblici;

- proporsi come luogo di incontro, aggregazione, riflessione e interscambio culturale sui temi dell'arte, della cultura, della società, delle pari opportunità, dei diritti civili, dell'integrazione e dell'inclusione;
- costruire una rete di contatti con altre realtà analoghe al fine di creare le condizioni di convergenza tra esperienze differenti per perseguire fini comuni;
- collaborare per gli scopi sopra elencati con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie o integrative a quelle statutarie.

Tutte le attività potranno essere svolte dalla Associazione sia direttamente che indirettamente, anche mediante accordi o convenzioni con enti senza scopo di lucro, cooperative, enti di formazione accreditati, altre associazioni e soggetti che condividono le finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa

volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

L'Associazione può aderire con delibera da adottarsi dall'Assemblea ad altre associazioni o enti quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione potrà svolgere attività commerciale soltanto in maniera occasionale oppure in via esclusivamente sussidiaria e strumentale rispetto all'attività istituzionale.

Art.4 PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dalle quote versate all'atto della costituzione dell'Associazione dai soci fondatori;
- b) dalle quote di iscrizione versate all'atto dell'ammissione all'Associazione e dalle quote versate annualmente;
- c) dagli introiti eventualmente realizzati nello svolgimento della sua attività;
- d) da eventuali contributi straordinari o sottoscrizioni, deliberati dal Consiglio o

dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative intraprese per acquisire disponibilità in eccedenza al bilancio ordinario;

- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da contributi di Pubbliche amministrazioni, Enti Locali, istituti di Credito, Enti e associazioni varie;
- g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- h) da beni, valori e titoli acquisiti dall'Associazione con pieno titolo di possesso o proprietà.

L'Assemblea stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e dei rinnovi annuali dell'iscrizione da parte di chi intende aderire. Le quote possono essere riviste periodicamente.

È facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli iniziali e annuali.

I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto; in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o nelle ipotesi di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione, può - pertanto - farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

Art. 5 SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche ed enti di diritto privati che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e siano ammessi a farne parte secondo le norme del presente Statuto. È garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente.

Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa con decisione insindacabile; le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta. I soci devono accettare integralmente le norme statutarie e degli eventuali Regolamenti dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale al momento dell'ammissione e successivamente ogni anno.

I soci non fondatori, possono essere ordinari, se verseranno annualmente la quota stabilita in Assemblea, o sostenitori se volontariamente desiderano versare una quota superiore a quella prevista per i soci ordinari. L'appartenenza all'Associazione ha il carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, e a un

comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri soci che con i terzi. Ogni socio ha il diritto di partecipare all'Assemblea e ha diritto a un voto all'interno della medesima, in particolare per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto (e degli eventuali regolamenti) e la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché il diritto di essere eletto nelle cariche sociali.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi. L'associato che adotti un comportamento incompatibile con i principi e le finalità dell'Associazione e che arrechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'ente o che non adempia agli obblighi di versamento della quota potrà essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ed è comunicata all'associato a mezzo di lettera raccomandata AR. I soci recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente dell'Associazione, nominato dall'Assemblea per i casi di assenza o impedimento del Presidente;
- il Segretario, nominato dall'Assemblea;
- il Tesoriere, nominato dall'Assemblea anche fuori dai componenti del Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità alla legge, al presente Statuto e agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, una per l'approvazione del rendiconto finanziario annuale dell'anno appena conclusosi e una per l'approvazione del bilancio previsionale, contenente una descrizione delle iniziative da intraprendere nell'anno successivo e per la eventuale verifica dell'adeguatezza delle quote associative.

L'Assemblea:

- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente all'interno del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva eventuali regolamenti che disciplinano l'attività;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione;
- delibera le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati. La convocazione viene fatta mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, anche tramite posta elettronica. L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o si può riunire anche con procedure

telematiche (anche teleconferenza). Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta. Un socio può essere portatore di due deleghe. L'Assemblea è validamente costituita se è presente, in proprio o per delega la metà più uno dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie, la destinazione degli utili, la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati. Per le delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Il voto dei soci in Assemblea può essere espresso anche con modalità elettroniche, ferma restando la personale partecipazione dei soci al dibattito. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, o in mancanza da altra persona designata dagli intervenuti. Di ogni riunione dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo

composto da un minimo di tre membri, eletti dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica a tempo indeterminato o per la durata prevista all'atto della nomina e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre eventualmente un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove o per via telematica (anche teleconferenza) tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione sarà fatta dal Presidente mediante lettera (o mail di posta elettronica) indicante la data, l'ora e il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare, inviata a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria

la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano. Di esse sarà redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare i propri poteri al Presidente o ad altro membro del Consiglio stesso per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 9 IL PRESIDENTE

Il Presidente eletto dall'Assemblea all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo - e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo il Vice Presidente - rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salva ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione.

Art. 10 IL SEGRETARIO

Il Segretario lavora in stretta collaborazione con il Presidente e il Vice Presidente, redige e cataloga i verbali

delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, si occupa dei rapporti con i soci e della gestione organizzativa dell'Associazione.

Art. 11 IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili se e quando messi in uso. Le cariche di Presidente e Tesoriere sono compatibili.

Art. 12 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione tiene il libro degli associati e i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, anche in formato elettronico. I documenti dell'Associazione possono essere consultati dai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

Art. 13 IL RENDICONTO FINANZIARIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Ogni anno viene anche predisposto dal Consiglio Direttivo un bilancio preventivo da sottoporre pure all'Assemblea prima della fine dell'anno precedente quello di riferimento.

E' vietato all'Associazione distribuire anche in modo

indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse.

Art. 15 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo a un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, l'arbitro sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal

Presidente del Consiglio Notarile del luogo in cui ha sede
l'Associazione.

Art. 17 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia
alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile e
alla vigente normativa in materia.